



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.05.11.09 (Oggetto: Rimborso spese legali dipendente regionale.
Ammissibilità delle spese per consulenza tecnica di parte -quesito)

Processo penale – Assoluzione dipendente - Rimborso spese processuali –
Consulenza di parte - Possibilità

E' possibile il rimborso delle spese processuali sostenute dal dipendente prosciolto
con formula piena e relative agli onorari del c.t.p..

Il consulente di parte svolge un'attività omogenea all'opera prestata dall'avvocato, ed
è, pertanto, un difensore consultivo, seppur non esperto in discipline giuridiche come
l'avvocato, bensì nella diversa disciplina che, in concreto, interessa il giudizio;
pertanto, il C.T. di parte integra l'opera prestata dal difensore giurista, apportando le
proprie conoscenze professionali.

Assoluzione dipendente - Rimborso spese processuali – C.T.P. - Limite

In presenza di una questione complessa per la quale l'imputato si è avvalso
di più di un professionista è ammissibile il rimborso di un legale e di un
consulente di parte nei limiti di cui l'art. 96, comma 1, c.p.p. che consente
all'imputato di affidare la difesa a non più di due difensori, L'onere relativo
non può che essere contenuto entro tale limite ..ed è estensibile anche
all'ipotesi in cui il secondo professionista sia un tecnico delle cui
competenze il difensore si è avvalso al fine di conseguire il risultato voluto
e perseguito nel processo.

Ar.39 l.r.29.12.1980, n. 145;

Art.24 l.r.23.12.2000, n.30;

Art.96, 1° comma c.p.p..

